

LOTTO G

POLIZZA DI ASSICURAZIONE “MISSION”

La presente polizza è stipulata tra
ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
VIA DEI ROCCETTINI, 9
50014 SAN DOMENICO DI FIESOLE (FI)

C.F. 800020410488

e

Società Assicuratrice

.....
Agenzia di
.....

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 30/06/2026

Alle ore 24.00 del: 30/06/2030

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 30/06

Capitolo 1 – Definizioni

ASSICURATO	Ogni persona (Dirigenti, impiegati, Ricercatori/Fellows) autorizzata dalla Contraente a viaggiare per conto della stessa nello svolgimento trasferte professionali e di missioni istituzionali, in Italia e all'Estero. E' considerato Assicurato la Contraente ove in polizza sia previsto un indennizzo per un danno subito dalla stessa.
ASSICURAZIONE	Il presente contratto di Assicurazione.
CENTRALE OPERATIVA DI ASSISTENZA	La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.
COMPLICAZIONI DELLA GRAVIDANZA	Si intendono quelle condizioni di salute che richiedano la permanenza in ospedale le cui diagnosi sono distinte dalla gravidanza, ma sfavorevolmente condizionate dal concepimento e/o causate dalla gravidanza stessa. Queste condizioni includono nefriti, nefrosi, scompensi cardiaci, minaccia d'aborto e condizioni mediche e chirurgiche simili o di gravità paragonabile. La definizione Complicazione della Gravidanza include anche il taglio cesareo, la gravidanza extra-uterina e l'aborto spontaneo. Nelle complicazioni della gravidanza non sono incluse le manifestazioni neurovegetative del primo trimestre, l'iperemesi gravida, la pre-eclampsia e quelle condizioni associate alla gestione di una gravidanza difficile che non costituiscono una complicazione nosologica distinta dalla gravidanza stessa.
CONTRAENTE	Istituto universitario Europeo
DENARO	Monete, banconote, lettere di credito, carte di voucher, credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, traveller cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell'Assicurato nella misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio Assicurato.
ESTERO	Mondo intero.
FAMILIARE DIRETTO	Il coniuge, figlio/a, genitori, fratelli, suoceri, generi, nuore o conviventi (purché risultanti da regolare certificazione) dell'Assicurato.
FRANCHIGIA	Parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFORTUNIO	E' considerato infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.
MALATTIA	Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatabile e che avvenga durante il viaggio dell'Assicurato.

MEDICO	Laureato in medicina ed in possesso di abilitazione all'esercizio della professione medica. Il medico non può essere l'Assicurato o una persona che ha una relazione di parentela con l'Assicurato
OSPEDALE- ISTITUTO DI CURA	L'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati al ricovero di malati. Restano esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le case di riposo, gli istituti di recupero per tossicodipendenti o alcolizzati, gli istituti per persone affette da malattie mentali o disordini caratteriali e/o istituti simili.
POLIZZA	Il documento che prova l'Assicurazione
RISCHIO	La possibilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
SITUAZIONE DI CRISI	La situazione che si verifica quando le autorità competenti del paese di residenza dell'Assicurato consigliano formalmente di evitare viaggi nel paese ospitante in cui si trova l'Assicurato o di procedere ad una immediata evacuazione dallo stesso, per una delle seguenti cause quando le medesime siano completamente fuori dal controllo di Contraente o Assicurato: - espulsione dell'Assicurato o sua dichiarazione quale persona non gradita da parte delle Autorità del paese ospitante; - scoppio di insurrezione o rivolta civile nel paese ospitante; - scoppio di un conflitto militare che coinvolge il paese ospitante; -attacco terroristico posto in essere nel paese ospitante che abbia causato vittime; - l'inizio di un'epidemia nel paese ospitante; l'accadimento di calamità naturali nel paese ospitante che abbia causato vittime
TERZI	Qualunque persona non rientrante nella definizione di "Familiare diretto"
VETTORE COMUNE	Vettore Comune si intende ogni mezzo di trasporto di acqua, terra, aria che operi sotto licenza per il trasporto di passeggeri
VIAGGIO DI LAVORO (o VIAGGIO DI LAVORO ASSICURATO)	Viaggio di lavoro effettuato per conto ed in relazione agli affari della Contraente e da questi espressamente autorizzato. Il Viaggio di Lavoro inizia quando l'Assicurato lascia l'abituale posto di lavoro e/o la sua residenza e termina quando lo stesso fa rientro in uno di tali luoghi.

Capitolo 2 – Oggetto dell'Assicurazione

2.1 Operatività delle coperture

Tutte le coperture assicurative descritte nel presente contratto sono garantite solo mentre l'Assicurato sta compiendo un Viaggio di Lavoro. Le coperture iniziano dal momento in cui l'Assicurato lascia la sua abitazione o il luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per ultima, e proseguono per la durata del viaggio, fino al ritorno alla sua abitazione o sul luogo di lavoro, qualsiasi cosa accada per prima. Le coperture saranno in vigore per tutto il Viaggio di Lavoro Assicurato a condizione che il viaggio non duri oltre 365 giorni.

Non rientra nella definizione di Viaggio di Lavoro Assicurato il viaggio normale ed abituale dall'abitazione dell'Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.

PRESTAZIONI GARANTITE

INFORTUNI		Operatività
Morte da Infortunio	vedi SCHEDA DI POLIZZA	Nel Mondo
Invalità Permanente da	vedi SCHEDA DI POLIZZA	Nel Mondo
Rotture sottocutanee	3% somma Invalità permanente fino ad un massimo di € 3.000	Nel Mondo
Rischi sportivi	50% del capitale, entro € 100.000	Nel Mondo
Uso e guida mezzi speciali	50% del capitale, entro € 100.000	Nel Mondo
Alpinismo, speleologia,immersioni	50% del capitale, entro € 100.000	Nel Mondo
Limiti massimi di indennizzo per evento:		
avvenuto in volo o in mare	€ 30.000.000,00	Nel Mondo
avvenuto a terra	€ 50.000.000,00	Nel Mondo
Rischio Guerra (se operante)	limite catastrofale per evento € 5.000.000	Nel Mondo
Morte da Infortunio assicurato	+10% somma in caso di coniuge/convivente figli	Nel mondo
Morte/IP da infortunio Coniuge/Convivente	€ 50.000	Nel Mondo
Morte/IP da Infortunio figlio	€ 10.000	Nel Mondo
Supervalutazione rischio volo	+ €30.000 forfettario in caso di Morte per incidente aereo	Nel mondo
Supervalutazione Invalità permanente totale	+50% della somma assicurata per Invalità permanente	Nel Mondo
Incidente su Mezzi Pubblici terrestri	+25% del capitale, entro € 100.000 aggiuntivi	Nel Mondo
Ristrutturazione dell'abitazione/veicolo	15% del capitale, entro € 50.000 aggiuntivi	In Italia
Recovery Hope	somma pari al massimale Morte da infortunio	Nel Mondo
Coma conseguente a infortunio	100 € giornaliero per 365 giorni massimi	Nel Mondo
SPESE MEDICHE E DIARIE		Operatività
• Spese mediche al di fuori del paese di residenza dell'assicurato	Spese effettive	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Rimborso spese mediche in caso di ricovero	Spese effettive, entro un massimo di 500 giorni consecutivi	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato

• Rimborso spese mediche senza ricovero	Spese effettive	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Rimborso trattamento dentale	€ 300 per dente/ € 2.000 per sinistro	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Rimborso protesi oculari/ausili uditivi	€ 500 per protesi/ausilio	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Spese mediche in Italia	€ 250.000 per un massimo di 90 giorni a seguito di evento avvenuto all'estero	In Italia
• Rimborso costi di assistenza psicologica	Fino ad un massimo di € 2.000	In Italia
• Danno estetico permanente	Massimale € 3.000	Nel Mondo
• Spese per ricerca e soccorso	€ 10.000 per assicurato, € 30.000 per evento € 20.000 per soccorritore	Nel Mondo
• Diaria da ricovero da infortunio	€ 75 al giorno oltre il 7° giorno massimo 365 gg	Nel Mondo
INFORMAZIONI		Operatività
• Informazioni Gestione delle disabilità /reintegro alla vita quotidiana	Informazioni e servizi	In Italia
• Informazioni urgenti relative al viaggio	Informazioni e servizi	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
ASSISTENZA		Operatività
Assistenza all'assicurato:		
• Consulenza medica Telefonica	Informazioni e servizi	Nel Mondo
• Trasporto medico d'urgenza	Costo effettivo	Nel Mondo
• Invio di farmaci essenziali	Costo effettivo	Nel Mondo
• Monitoraggio del ricovero ospedaliero	Costo effettivo	Nel Mondo
• Costi prolungamento soggiorno dell'assicurato	fino a € 350 al giorno, con un massimale di € 5.500	Nel Mondo
• Trasporto/rimpatrio delle spoglie	fino ad un massimo di € 10.000	Nel Mondo
• Recupero e Trasporto automezzo assicurato	Costo effettivo	In Italia
• Rientro presso la residenza dell'assicurato	Costo effettivo	Nel Mondo
• Rientro anticipato assicurato causa decesso o ricovero parente prossimo	Costo effettivo	Nel Mondo
• Rientro anticipato in caso di grave danno all'abitazione	Costo effettivo	Nel Mondo
• Rientro anticipato del Rappresentante legale in seguito ad un evento grave	Costo effettivo	Nel Mondo
• Rientro anticipato in caso di nascita pretermine di un figlio	Costo effettivo	Nel Mondo

• Rimpatrio dell'Assicurato in caso di atto di terrorismo o sabotaggio o assalto	Costo effettivo	Nel Mondo
• Rientro dell'assicurato nel luogo di Trasferta Professionale/Missione	Costo effettivo	Nel Mondo
• Sostituzione	Costo biglietto aereo/ferroviario	Nel Mondo
• Assistenza legale	Fino a € 5.000 per evento senza garanzie bancarie fino a € 15.000 post garanzie bancarie	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Anticipo cauzione	Massimale € 60.000	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
Assistenza ai familiari dell'Assicurato:		
• Rientro del coniuge/convivente accompagnatore e dei figli in caso di rimpatrio dell'assicurato	Costo effettivo	Nel Mondo
• Visita all'assicurato in ospedale	€ 250 al giorno per persona con un massimale di € 2.500 per evento	Nel Mondo
• Biglietto/spese alberghiere per un familiare in caso di decesso dell'assicurato	Fino a € 250 al giorno per un massimo di 7 giorni	Nel Mondo
• Assistenza amministrativa	Costo effettivo	In Italia
• Supporto psicologico	2 interviste telefoniche	In Italia
• Invio di un medico nel caso in cui il figlio dell'assicurato, rimasto a casa, si ammali o sia vittima di un infortunio	Costo effettivo	In Italia
• Assistenza di figli minori di 14 anni	Massimale € 500	In Italia
CRISIS MANAGEMENT		Operatività
• Permanenza forzata a causa di un disastro naturale o di un'epidemia	€ 150 al giorno con un massimale di €1500 € 4500 per evento	Nel Mondo
• Rimborso dello stipendio dell'assicurato in caso di rapimento o sequestro	a partire dal 91° giorno fino ad un massimo di € 250.000	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
• Evacuazione politica e disastro naturale	Costo effettivo Ove non possibile, fino a 200€ per notte, con un massimo di 14 notti e di €50.000 per evento	Al di fuori del Paese di residenza dell'Assicurato
TUTELA BENI PERSONALI E AZIENDALI		Operatività
• Perdita, furto e danneggiamento effetti personali	Fino a € 8.000, con sottolimito 30% per oggetti di valore	Nel Mondo
• Perdita, furto e danneggiamento attrezzatura IT professionale	Massimale di € 3.000 per evento	Nel Mondo
• Perdita, furto o distruzione di campioni	Massimale di € 3.000 per evento	Nel Mondo
• Perdita, furto di carte bancarie Documenti di identità e chiavi	Massimale € 3.000 per evento Massimale € 500 per evento	Nel Mondo
• Uso fraudolento di carta SIM da	Costo effettivo	Nel Mondo

parte di terzi		
• Effetti personali (danneggiamento) Furto di contante in seguito ad aggressione	Massimale fino € 1000 per evento Massimale fino a € 500 per evento	Nel Mondo
INCONVENIENTI DI VIAGGIO		Operatività
• Ritardo o cancellazione del volo, non ammissione a bordo	Massimale € 1.500	Nel Mondo
• Mancato trasferimento	Massimale € 300	Nel Mondo
• Ritardo di arrivo degli effetti personali	Massimale € 600	Nel Mondo
• Dirottamento dei mezzi di trasporto	Massimale € 3.000	Nel Mondo
• Cancellazione o modifica di una Trasferta Professionale/Missione	Massimale € 15.000	Nel Mondo
• Anticipo di denaro	Massimale di € 15.000	Nel Mondo
• Rimborso franchigia per sinistri al veicolo noleggiato	Massimale € 1.500 per evento - € 10.000 per anno	Nel Mondo
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		Operatività
• Responsabilità civile verso terzi	Massimale € 7.500.000	Nel Mondo
OUTSTANDING BALANCE INSURANCE (*)		Operatività
• Rimborso debito residuo	Massimale € 360.000	Nel Mondo

(*) Garanzia Outstanding Balance Insurance

La Società si impegna, in caso di decesso o invalidità permanente totale dell'Assicurato conseguente a infortunio o malattia avvenuta durante la missione, a corrispondere un indennizzo destinato all'estinzione totale o parziale dell'eventuale saldo residuo ("outstanding balance") relativo a obbligazioni economiche, anticipazioni o finanziamenti collegati alla missione oggetto della copertura assicurativa.

L'indennizzo sarà liquidato fino alla concorrenza dell'importo effettivamente residuo al momento del sinistro e comunque entro il massimo di € 360.000 per persona assicurata e per sinistro.

Qualora il saldo residuo risulti inferiore al massimale previsto, l'indennizzo sarà limitato all'importo effettivamente dovuto. La Società non sarà tenuta a corrispondere somme eccedenti il debito residuo risultante alla data del sinistro.

Le modalità di accertamento del saldo residuo e la documentazione necessaria per la liquidazione saranno definite nelle condizioni di polizza.

Condizioni e termini generali

Art. 1 – Sanzioni internazionali

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o le sue controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati direttamente alla Società Assicuratrice.

Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Art. 5 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – Altre assicurazioni

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 7 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, a mezzo raccomandata o telex, con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dall'assicurazione nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con le stesse modalità del comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 – Periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 9 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, della presente polizza, le somme assicurate con il presente contratto sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale sulla base degli inserimenti di nuovi oggetti o l'esclusione di opere assicurate.

Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato applicando il tasso di polizza sui valori in incremento e sul numero di giorni interessato.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio per l'annualità successiva sulla base delle variazioni intervenute nei valori assicurati.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall'adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.

Art. 10 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla ALPHA International Insurance Brokers S.r.l. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati da ALPHA International Insurance Brokers S.r.l., la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 11 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad ALPHA International insurance Brokers S.r.l. con sede legale in Firenze, Viale don Giovanni Minzoni n. 44 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa

che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Compagnia solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Compagnia) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato.

In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Compagnia il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Compagnia ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker non sarà a carico delle compagnie aggiudicatrici, in quanto le competenze saranno a carico dell'Istituto appaltante secondo i termini previsti dalla procedura n. NP/EUI/REFS/2025/005 per la fornitura di servizi di Brokeraggio Assicurativo.

Art. 12 - Esenzione imposte

Il contraente dichiara di essere esonerato dal pagamento delle imposte spettanti allo Stato Italiano come da accordi tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo di cui a Decreto Presidente della Repubblica n.990 del 13/10/1976 e pubblicato sulla G.U. del 19/12/1977.

Art. 13 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Milano.

Art. 14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Calcolo del premio

Parametro	Italia	Europa	Mondo
Giornate assicurate	2.250	10.000	5.000
Premio per giornata			
Totale			

Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione